

RIEPILOGO GARANZIE ACQUISTATE

(le garanzie acquistate sono contrassegnate dalla X)

INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI (settore A)	
GARANZIA BASE	<input type="checkbox"/>
ALTRI DANNI AI BENI FABBRICATO (settore B)	
GARANZIA BASE	<input type="checkbox"/>
INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI ARREDAMENTO DOMESTICO (settore C)	
GARANZIA BASE	<input type="checkbox"/>
ALTRI DANNI AI BENI ARREDAMENTO DOMESTICO (settore D)	
GARANZIA BASE	<input type="checkbox"/>
FURTO (ALTRI DANNI AI BENI) (settore E)	
GARANZIA BASE	<input type="checkbox"/>
RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA (settore F)	
GARANZIA BASE	<input type="checkbox"/>
RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO (settore G)	
GARANZIA BASE	<input type="checkbox"/>
TUTELA GIUDIZIARIA VITA PRIVATA (settore H)	
GARANZIA BASE	<input type="checkbox"/>
TUTELA GIUDIZIARIA FABBRICATO (settore I)	
GARANZIA BASE	<input type="checkbox"/>
ASSISTENZA (settore L)	
GARANZIA BASE	<input type="checkbox"/>



stampata in data

MOD. TRED 2 - ED. 01/2008

00200000000120000000047000009092008C

1 / 51

COPIA PER IL CONTRAENTE

DEFINIZIONI

Definizioni valide per l'assicurazione in generale

Nel testo si intende per:

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Assicurato

La persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

Cattolica

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa brevemente denominata anche Cattolica Assicurazioni Soc. Coop..

Contraente

La persona che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

Franchigia

La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato.

Indennizzo

La somma dovuta da Cattolica in caso di sinistro.

Nucleo familiare

L'insieme delle persone che compongono il nucleo familiare dell'assicurato secondo quanto risulta dallo stato di famiglia.

Polizza

Il documento che contiene il contratto di assicurazione e ne prova l'esistenza.

Premio

La prestazione in denaro dovuta dal contraente a Cattolica per le garanzie prestate.

Rischio

La possibilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La percentuale dell'importo liquidabile ai termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

Sinistro

Evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Definizioni valide per incendio ed elementi naturali (settore A e C),
altri danni beni (settore B e D), furto (settore E),
responsabilità civile (settore F e G) e tutela giudiziaria (settore H e I)**

Arredamento domestico

L'insieme degli oggetti che compongono l'arredamento dei locali dell'immobile indicato in



polizza e delle sue pertinenze, anche se non comunicanti (soffitte, cantine, ripostigli).
Si intendono compresi nell'arredamento domestico anche la biancheria, gli oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, libri, elettrodomestici, impianti di allarme, personal computer nonché pompe e bruciatori ed autoclave di impianti autonomi, vasche idromassaggio, strumenti musicali, macchine fotografiche e da cucire, oggetti per sport, biciclette, provviste di famiglia, combustibili, e quant'altro di inerente all'abitazione, nonché gli apparecchi di riscaldamento di areazione e di condizionamento d'aria, **purchè siano mobili**.

Sono inoltre compresi quadri, dipinti, arazzi, statue e collezioni in genere.

Sono pure compresi mobilio, arredamento ed attrezzature, anche tecniche, degli uffici e studi professionali dell'assicurato costituenti un tutt'uno con l'abitazione, **purché relativi ad attività professionali dell'assicurato**.

Appartamento

Porzione di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti e sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.

Casa

Villa unifamiliare o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

Collezione

Raccolta di oggetti dello stesso genere.

Dimora abituale

La residenza anagrafica dell'assicurato.

Dimora saltuaria

Casa o appartamento non dimora abituale.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi e opere di fondazione o interrato, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, **come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione**, escluso quanto indicato in altre definizioni.

Costituiscono fabbricato le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli, nonché le dipendenze e pertinenze separate.

Fenomeni elettrici

Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- a) **Corto circuito:** contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- b) **Variazione di corrente:** scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- c) **Sovratensioni:** improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- d) **Arco voltaico:** scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla

tensione di alimentazione di rete.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Materiali incombustibili

Sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Preziosi

Gioielli, metalli preziosi lavorati o grezzi, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso.

Per metalli preziosi si intendono esclusivamente oro e platino.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. **Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.**

Tetto - Copertura - Solai

- a) **Tetto:** complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene);
- b) **Copertura:** complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
- c) **Solai:** complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Vetri antisfondamento

Si intendono le superfici costituite da due o più lastre con interposti e incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm.

Valori

Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.

Definizioni valide per responsabilità civile (settore F e G)

Cose

Gli oggetti materiali e gli animali.

Definizioni valide per tutela giudiziaria (settore H e I)

Sinistro o caso assicurativo

Il verificarsi del fatto dannoso - ossia la controversia - per il quale è prestata la garanzia assicurativa:

Società Gestionaria

ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A., la quale ha sede in Viale delle Nazioni n. 9 - 37135 Verona - Tel. 045/8290411 - Fax 045/8290449, e di cui Cattolica si avvale per la gestione dei sinistri.

L'assicurato ha facoltà di prendere contatto con ARAG per tutto quanto attiene alla gestione dei



sinistri.

Unico sinistro o unico caso assicurativo

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge uno o più assicurati.

Definizioni valide per assistenza settore (L)

Abitazione

Fabbricato o porzione di fabbricato indicato sulla scheda di polizza.

Centrale operativa

È la struttura di Mapfre Warranty - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (Biella), costituita da tecnici e operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di una specifica convenzione sottoscritta con Cattolica provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico di Cattolica stessa, le spese di assistenza previste in polizza.

Prestazioni

I servizi prestati dalla centrale operativa all'assicurato.

Sinistro

L'evento che determini la richiesta di assistenza dell'assicurato, verificatosi in un momento successivo alla conclusione del contratto.

Forme di garanzie

Primo Rischio Assoluto (PRA)

La garanzia viene prestata senza applicare la regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del codice civile.

Il valore degli eventuali recuperi spetterà all'assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che eventualmente fosse rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà a Cattolica.

Valore intero (VI)

La garanzia è prestata per la totalità dei beni esistenti e deve quindi corrispondere all'intero valore dei beni stessi. **Se tuttavia l'assicurazione viene stipulata per un valore inferiore, l'assicurato sopporta la parte proporzionale dei danni secondo il disposto dell'articolo 1907 del codice civile.**

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto Cattolica si obbliga a tenere indenne l'assicurato per i danni determinati dagli eventi previsti nelle condizioni contrattuali relativi alle garanzie indicate nella scheda di polizza.

Art. 2 - Operatività del contratto

Le garanzie elencate in polizza sono prestate esclusivamente per quelle partite per le quali risultino indicati in scheda di polizza le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi e valgono esclusivamente per l'ubicazione e/o le persone indicate in polizza.

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

a) Dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave.

Le dichiarazioni relative al rischio assicurato che si rivelino inesatte o le reticenze rese dal contraente che abbia agito con dolo o colpa grave possono comportare l'annullamento del contratto, nei casi e secondo le modalità previste dall'articolo 1892 del codice civile, fermo restando il diritto di Cattolica a percepire i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento dell'eventuale richiesta di annullamento del contratto.

Tuttavia il contratto non può essere impugnato se Cattolica non dichiara al contraente la sua volontà di impugnazione entro tre mesi dal momento in cui è venuta a conoscenza dell'inesattezza o della reticenza delle dichiarazioni.

In ogni caso, qualora si verifichi un sinistro prima della scadenza dei tre mesi suddetti, Cattolica non è tenuta a pagare la somma assicurata.

b) Dichiarazioni inesatte o reticenti senza dolo o colpa grave.

Se il contraente, agendo senza dolo o colpa grave, ha reso dichiarazioni inesatte o reticenti in merito alle circostanze di rischio, Cattolica recedere dal contratto comunicando tale sua decisione al contraente entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o della reticenza, nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 1893 del codice civile.

Tuttavia, ai sensi della norma sopracitata, se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza o la reticenza sia conosciuta da Cattolica, o prima che la stessa abbia dichiarato di recedere dal contratto, l'indennizzo dovuto è ridotto in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato, se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 4 - Assicurazione per conto altrui

Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo assicurato.

Art. 5 - Altre assicurazioni

L'assicurato deve comunicare per iscritto a Cattolica l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del codice civile.

Art. 6 - Modifiche al contratto

Le eventuali modificazioni al contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Pagamento del premio

Il contraente è tenuto a versare il premio alle scadenze pattuite.



Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a Cattolica o all'agente in qualità di agente Cattolica;
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario Cattolica o l'agente in qualità di agente Cattolica.

Non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a euro 500,00 (cinquecento/00).

AVVERTENZA: in presenza di pagamento contestuale di più premi riferiti a contratti diversi, e quindi con un'unica operazione di importo complessivamente superiore a euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), sarà vietato il ricorso al denaro contante.

Art. 8 - Decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto di Cattolica al pagamento del premio scaduto, secondo quanto previsto dall'articolo 1901 del codice civile.

Art. 9 - Durata

La durata del presente contratto è di un anno, salvo quanto previsto al successivo art. 13 "Proroga del contratto e disdetta".

Art. 10 - Variazione del premio alla scadenza del contratto

Qualora Cattolica intenda rinnovare il contratto a condizioni tariffarie diverse da quelle precedentemente convenute deve darne comunicazione al contraente almeno trenta giorni prima della scadenza. Se il contraente comunica di non accettare le nuove condizioni tariffarie o entro 30 giorni dalla comunicazione di Cattolica non dichiara di accettarle, il contratto si intende risolto.

In ogni caso il pagamento del nuovo premio e il ritiro della relativa quietanza equivalgono ad accettazione.

Art. 11 - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso a Cattolica dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale per cui, se il nuovo stato di cose fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, Cattolica non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato per un premio più elevato.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Cattolica possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile.

Art. 12 - Diminuzione del rischio

Il contraente è tenuto a comunicare a Cattolica le eventuali diminuzioni del rischio. In tale evenienza Cattolica è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla suddetta comunicazione, ai sensi dell'articolo 1897 del codice civile.

Cattolica dichiara di rinunciare allo specifico diritto di recesso riconosciutogli dall'articolo 1897 del codice civile.

Art. 13 - Proroga del contratto e disdetta

Il contratto si intende tacitamente prorogato per un anno alla sua scadenza e così per le scadenze annuali successive, salvo facoltà di entrambe le parti di esercitare il diritto di disdetta a mezzo di lettera raccomandata a. r. che dovrà essere spedita all'altra parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del contratto.

Art. 14 - Verifica dello stato delle cose assicurate

A Cattolica è consentito verificare lo stato delle cose assicurate previo accordo con il contraente e l'assicurato in merito al tempo ed alle modalità della verifica, e potendosi avvalere della loro collaborazione.

In caso di sinistro Cattolica ha inoltre diritto di prendere visione delle fatture al fine di poter determinare l'ammontare del danno.

Art. 15 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e da Cattolica.

Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 16 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro per garanzie a P.R.A.

In caso di sinistro, le somme assicurate con le singole partite di polizza nella forma di garanzia a primo rischio assoluto e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso Cattolica decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 17 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) Cattolica, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'assicurato deve restituire a Cattolica l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 18 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro, le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto tramite lettera raccomandata a.r. spedita entro 60 giorni dal momento del pagamento o del rifiuto dell'indennizzo.

Il recesso ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. In tale momento il contratto si intende risolto.

In ogni caso di recesso Cattolica rimborsa al contraente, entro 15 giorni dalla data del recesso, la parte di premio versata relativa al periodo di garanzia non goduto.

Art. 19 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.



INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI FABBRICATO SETTORE A

Garanzia base

Art. 20 - Oggetto della garanzia

Con il presente contratto Cattolica assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato in conseguenza di:

- incendio;
- fulmine, escluso fenomeno elettrico;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi.

Art. 21 - Estensioni di garanzia

I. Sono inoltre compresi nell'assicurazione:

- a) i danni cagionati con colpa grave del contraente o dell'assicurato, nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere;
- b) i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi **purché conseguenti agli eventi di cui all'art. 20 "Oggetto della garanzia", che abbiano colpito le cose assicurate oppure beni posti nell'ambito di 20 m da esse;**
- c) i danni causati al fabbricato assicurato allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- d) i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, **purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;**
- e) i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, **quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non.**
Per ogni sinistro indennizzabile verrà applicato uno scoperto del 20% con il minimo di euro 250,00;
- f) i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato da sovraccarico di neve; **per ogni sinistro indennizzabile verrà applicata una franchigia di euro 150,00.**
Si conviene inoltre che in nessun caso Cattolica risarcirà importi superiori a euro 5.000,00 per sinistro e per ogni annualità assicurativa.

II. L'assicurazione comprende altresì:

- a) i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da incendio, esplosione, scoppio, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, compresi atti di terrorismo o sabotaggio **che abbiano come conseguenza un incendio;**
- b) i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, compresi atti di terrorismo o sabotaggio **che abbiano come conseguenza un incendio.**
La presente estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati.
Qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre 5 giorni consecutivi, Cattolica non risponde dei danni di cui al punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Per ogni sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

III. Cattolica garantisce il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo liquidabile, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più

vicina discarica i residui del sinistro - esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n° 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni - entro i limiti della somma assicurata per sinistri indennizzabili.

Art. 22 - Esclusioni

I. Non sono compresi in garanzia i danni:

- a) cagionati con dolo del contraente o dell'assicurato;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti;
- d) di frana, dispersione di liquidi;
- e) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità od in occasione di serrata;
- f) all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) ai vetri e ai cristalli;
- h) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
- i) non sono inoltre comprese in garanzia le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro oltre quelle previste dall'art. 21 "Estensioni di garanzia", punto III;

II. Relativamente alle garanzie di cui all'art. 21 "Estensioni di garanzia", punto I, lettera e), Cattolica non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno del fabbricato assicurato, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, neve, valanghe, slavine, salvo quanto previsto dal precedente art. 21 "Estensioni di garanzia";
 - cedimento o franamento del terreno;
- c) subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

III. Relativamente alle garanzie di cui all'art. 21 "Estensione di garanzia", punto I, lettera f), sono esclusi i danni a fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 - G.U. n° 56 del 26/2/82 - Aggiornamento delle norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e successive modifiche. Eventuali disposizioni locali).



Art. 23 - Garanzie prestate e somme assicurate

- I. Le garanzie della presente sezione sono prestate nella forma a valore intero per le somme assicurate scelte dal contraente tra una delle seguenti opzioni (indicata nella scheda di polizza):
- a) fino a euro 100.000,00;
 - b) fino a euro 150.000,00;
 - c) fino a euro 200.000,00;
 - d) fino a euro 250.000,00;
 - e) fino a euro 300.000,00;
 - f) fino a euro 400.000,00.
- II. Fermo restando il disposto dell'art. 53 "Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno", l'indennizzo non potrà comunque in nessun caso essere superiore al Valore a Nuovo (come definito all'art. 53 "Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno").
- III. Nel caso in cui l'assicurazione sia relativa a una porzione di fabbricato la garanzia si estende anche alla quota di parte comune di proprietà dell'assicurato.

Art. 24 - Caratteristiche del fabbricato

- I. Per la validità della garanzia il fabbricato assicurato deve avere le seguenti caratteristiche costruttive:
- strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;
 - solai e armature del tetto comunque costruiti.
- II. Le garanzie di polizza sono operanti a condizione che il fabbricato assicurato nel suo complesso sia adibito per almeno tre quarti della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici, studi professionali e non contenga industrie, cinematografi, teatri, discoteche, sale da ballo, sale giochi, grandi empori, ipermercati, depositi agricoli.
- III. Nel caso in cui l'assicurazione sia relativa ad una porzione di fabbricato, la tolleranza di cui al paragrafo precedente sarà valutata in riferimento alla totalità del fabbricato.

Art. 25 - Assicurazione parziale

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del codice civile, qualora le somme assicurate dal presente contratto risultino inferiori, sulla base delle stime effettuate secondo quanto disposto dall'art. 53 "Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno", rispetto all'effettivo valore che le cose avevano al momento del verificarsi del sinistro, Cattolica risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 26 - Deroga alla proporzionale

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 25 "Assicurazione parziale", si conviene tra le parti che non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% sia superiore od uguale al valore risultante al momento del sinistro. Qualora invece la somma assicurata maggiorata del 10% fosse inferiore, il disposto dell'art. 25 "Assicurazione parziale", rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

Art. 27 - Delimitazioni territoriali e di uso

La garanzia prestata con la presente assicurazione si intende per il fabbricato o porzione di fabbricato dell'assicurato che deve essere:

- situato in Italia;
- adibito a uso abitativo.

ALTRI DANNI AI BENI FABBRICATO - SETTORE B

Garanzia base

Art. 28 - Oggetto della garanzia

Con il presente contratto Cattolica assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato, in conseguenza di caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

Art. 29 - Estensioni di garanzia

I. Sono inoltre compresi nell'assicurazione:

- a) i danni cagionati con colpa grave del contraente o dell'assicurato, nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere;
- b) i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, **che non siano di proprietà o in uso all'assicurato e/o contraente**;
- c) i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- d) i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato stesso. **Per ogni sinistro indennizzabile verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di euro 100,00;**

e) i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato assicurato, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici.

La garanzia si estende alle antenne radio - televisive, citofoni, videocitofoni, motori elettrici automatici per apertura di cancelli, saracinesche e simili.

Per ogni sinistro indennizzabile verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di euro 100,00. Si conviene inoltre che in nessun caso Cattolica risarcirà importi superiori a euro 1.000,00 per singolo sinistro e per ogni annualità assicurativa.

II. L'assicurazione comprende altresì:

- a) i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, compresi atti di terrorismo o sabotaggio;
- b) i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, compresi atti di terrorismo o sabotaggio che non abbiano come conseguenza un incendio.

La presente estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati.

Qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre 5 giorni consecutivi, Cattolica non risponde dei danni di cui al punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Per ogni sinistro indennizzabile verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

III. Cattolica garantisce il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo liquidabile, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro - esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n° 915/82 e successive modificazioni e integrazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni e integrazioni - entro i limiti della somma assicurata per sinistri indennizzabili.

Art. 30 - Esclusioni

I. Non sono compresi in garanzia i danni:

- a) cagionati con dolo del contraente o dell'assicurato;



- b) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti;
- c) di frana, dispersione di liquidi;
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità od in occasione di serrata;
- e) ai vetri e ai cristalli;
- f) di scritte e imbrattamento;
- g) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
- h) non sono inoltre comprese in garanzia le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro oltre quelle previste dall'art. 29 "Estensioni di garanzia", punto III.
- II. Relativamente alle garanzie di cui all'art. 29 "Estensioni di garanzia", punto I, lettera d), Cattolica non risponde:
- a) dei danni causati da umidità, stillicidio, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) dei danni causati da traboccamento, rigurgito o rottura di fognature;
- c) dei danni causati da guasto o rottura di condutture completamente interrato;
- d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
- III. Relativamente alle garanzie di cui all'art. 29 "Estensioni di garanzia", punto I, lettera e), Cattolica non risponde dei danni:
- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore. Sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:
- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva;
- c) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

Art. 31 - Garanzie prestate e somme assicurate

Le garanzie della presente sezione sono prestate nella forma a valore intero per la somma assicurata scelta dal contraente in relazione al settore A - "Incendio ed elementi naturali Fabbricato".

Fermo restando il disposto dell'art. 53 "Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno", l'indennizzo non potrà comunque in nessun caso essere superiore al valore a nuovo (come definito all'art. 53 "Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno").

Nel caso in cui l'assicurazione sia relativa a una porzione di fabbricato la garanzia si estende anche alla quota di parte comune di proprietà dell'assicurato.

Art. 32 - Caratteristiche del fabbricato.

- I. Per la validità della garanzia il fabbricato assicurato deve avere le seguenti caratteristiche costruttive:
- strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;
 - solai e armature del tetto comunque costruiti.
- II. Le garanzie di polizza sono operanti a condizione che il fabbricato assicurato nel suo complesso sia adibito per almeno tre quarti della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici, studi professionali e non contenga industrie, cinematografi, teatri, discoteche, sale da ballo, sale giochi, grandi empori, ipermercati, depositi agricoli.
- III. Nel caso in cui l'assicurazione sia relativa ad una porzione di fabbricato, la tolleranza

di cui al paragrafo precedente sarà valutata in riferimento alla totalità del fabbricato.

Art. 33 - Assicurazione parziale

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del codice civile, qualora le somme assicurate dal presente contratto risultino inferiori, sulla base delle stime effettuate secondo quanto disposto dall'art. 53 "Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno", rispetto all'effettivo valore che le cose avevano al momento del verificarsi del sinistro, Cattolica risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 34 - Deroga alla proporzionale

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 33 "Assicurazione parziale", si conviene tra le parti che non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% sia superiore o uguale al valore risultante al momento del sinistro.

Qualora la somma assicurata maggiorata del 10% sia inferiore, il disposto dell'art. 33 "Assicurazione parziale" rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

Art. 35 - Delimitazioni territoriali e di uso

La garanzia prestata con la presente assicurazione si intende per il fabbricato o porzione di fabbricato dell'assicurato che deve essere:

- situato in Italia;
- adibito a uso abitativo.



INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI ARREDAMENTO DOMESTICO - SETTORE C

Garanzia base

Art. 36 - Oggetto della garanzia

Con il presente contratto Cattolica assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti all'arredamento domestico in conseguenza di:

- incendio;
- fulmine, escluso fenomeno elettrico;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi.

Art. 37 - Estensioni di garanzia

I. Sono inoltre compresi nell'assicurazione:

- a) i danni cagionati con colpa grave del contraente o dell'assicurato, nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere;
- b) i danni materiali e diretti causati all'arredamento domestico da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi **purché conseguenti agli eventi di cui all'art. 36 "Oggetto della garanzia", che abbiano colpito le cose assicurate oppure beni posti nell'ambito di 20 m da esse;**
- c) i danni causati all'arredamento domestico allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- d) i danni materiali e diretti causati all'arredamento domestico da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato contenente le cose assicurate, **purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;**
- e) i danni materiali e diretti causati all'arredamento domestico da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, **quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non. Per ogni sinistro indennizzabile verrà applicato uno scoperto del 20% con il minimo di euro 250,00;**
- f) i danni materiali e diretti all'arredamento domestico causati da sovraccarico di neve sul fabbricato contenente le cose assicurate; **per ogni sinistro indennizzabile verrà applicata una franchigia di euro 150,00. Si conviene inoltre che Cattolica non risarcirà importi superiori a euro 5.000,00 per sinistro e per ogni annualità assicurativa.**
- g) i danni, causati da eventi garantiti in polizza, salvo quanto previsto dall'art. 38 "Esclusioni", punto II, lett. b), ad oggetti di arredamento che si trovino all'esterno, nelle immediate vicinanze dei locali contenenti le cose assicurate (giardini, balconi, terrazze), **purché conseguenza di sinistro che colpisca le cose contenute nei locali stessi. In nessun caso Cattolica risarcirà importi superiori al 5% della somma assicurata alla presente sezione per ciascun sinistro e per ciascuna annualità assicurativa.**

II. L'assicurazione comprende altresì:

- a) i danni materiali e diretti causati all'arredamento domestico da incendio, esplosione, scoppio, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, compresi atti di terrorismo o sabotaggio che abbiano come conseguenza un incendio;
- b) i danni materiali e diretti causati all'arredamento domestico, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, compresi atti di terrorismo o sabotaggio che abbiano come conseguenza un incendio.

La presente estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati. **Qualora**

l'occupazione medesima si protragga per oltre 5 giorni consecutivi, Cattolica non risponde dei danni di cui al punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Per ogni sinistro indennizzabile verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.

- III. Cattolica garantisce il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo liquidabile, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro - esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n° 915/82 e successive modificazioni e integrazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni e integrazioni - entro i limiti della somma assicurata per sinistri indennizzabili.

Art. 38 - Esclusioni

I. Non sono compresi in garanzia i danni:

- a) cagionati con dolo del contraente o dell'assicurato;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti;
- d) di frana, dispersione di liquidi;
- e) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità od in occasione di serrata;
- f) all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) ai vetri e ai cristalli;
- h) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
- i) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- j) subiti dalle provviste in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- k) per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- l) non sono inoltre comprese in garanzia le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro oltre quelle previste dall'art. 37 "Estensioni di garanzia" punto III.

II. Relativamente alle garanzie di cui all'art. 37 "Estensioni di garanzia", punto I, lettera e), Cattolica non risponde dei danni:

- a) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, neve, valanghe, slavine;
 - cedimento o franamento del terreno;
- b) subiti da beni all'aperto.

III. Relativamente alle garanzie di cui all'art. 37 "Estensioni di garanzia" punto I lettera f), sono esclusi i danni materiali e diretti alle cose assicurate qualora il fabbricato contenente le cose stesse non sia conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 - G.U. n° 56 del 26/2/82 Aggiornamento delle norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e successive modifiche. Eventuali disposizioni locali).



Art. 39 - Garanzie prestate e somme assicurate

- I. Le garanzie della presente sezione sono prestate all'arredamento domestico nella forma di assicurazione a primo rischio assoluto per le somme assicurate scelte dal contraente tra una delle seguenti opzioni (indicata sulla scheda di polizza):
- a) euro 10.000,00;
 - b) euro 20.000,00;
 - c) euro 30.000,00;
 - d) euro 40.000,00;
 - e) euro 50.000,00.
- II. Si precisa che:
- a) salvo quanto disposto alle lettere b) c) e d) del presente paragrafo, per ciascun singolo oggetto facente parte dell'arredamento domestico l'indennizzo non potrà superare il 25 % della somma assicurata con il massimo di euro 5.000,00;
 - b) per valori, preziosi, collezioni, l'indennizzo complessivo non potrà superare la somma di euro 2.500,00; detto limite s'intende elevato a euro 5.000,00 qualora quanto sopra sia custodito in cassaforte murata o di peso superiore a 300 Kg;
 - c) per quadri, dipinti, arazzi, statue l'indennizzo non potrà superare il limite di euro 2.500,00 per singolo oggetto;
 - d) per oggetti dell'arredamento domestico contenuti in locali di ripostiglio o pertinenze non comunicanti con i locali di abitazione l'indennizzo complessivo non potrà superare il 5% della somma assicurata.

Art. 40 - Beni non compresi in garanzia

Non sono compresi in garanzia i beni indicati alle seguenti lettere:

- a) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- b) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici.

Art. 41 - Caratteristiche del fabbricato contenente le cose assicurate

- I. Per la validità della garanzia il fabbricato contenente l'arredamento domestico deve avere le seguenti caratteristiche costruttive:
- strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;
 - solai e armature del tetto comunque costruiti.
- II. Le garanzie di polizza sono operanti a condizione che il fabbricato contenente l'arredamento domestico nel suo complesso sia adibito per almeno tre quarti della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici, studi professionali e non contenga industrie, cinematografi, teatri, discoteche, sale da ballo, sale giochi, grandi empori, ipermercati, depositi agricoli.

Art. 42 - Delimitazioni territoriali e di uso

La garanzia prestata con la presente assicurazione si intende per l'arredamento domestico del fabbricato o porzione di fabbricato dell'assicurato che deve essere:

- situato in Italia;
- adibito a uso abitativo.

ALTRI DANNI AI BENI ARREDAMENTO DOMESTICO - SETTORE D

Garanzia base

Art. 43 - Oggetto della garanzia

Con il presente contratto Cattolica assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti all'arredamento domestico in conseguenza di caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

Art. 44 - Estensioni di garanzia

I. Sono inoltre compresi nell'assicurazione:

- a) i danni cagionati con colpa grave del contraente o dell'assicurato, nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere;
- b) i danni materiali e diretti causati all'arredamento domestico da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, **che non siano di proprietà o in uso all'assicurato e/o contraente**;
- c) i danni materiali e diretti causati all'arredamento domestico da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- d) i danni materiali e diretti causati all'arredamento domestico da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato contenente le cose assicurate.

Per ogni sinistro indennizzabile verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di euro 100,00.

II. L'assicurazione comprende altresì:

- a) i danni materiali e diretti causati all'arredamento domestico da caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, compresi atti di terrorismo o sabotaggio;
- b) i danni materiali e diretti causati all'arredamento domestico da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, compresi atti di terrorismo o sabotaggio che non abbiano come conseguenza un incendio.

La presente estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati. **Qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre 5 giorni consecutivi, Cattolica non risponde dei danni di cui al punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Per ogni sinistro indennizzabile verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00;**

III. Cattolica garantisce il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo liquidabile, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro - esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n° 915/82 e successive modificazioni e integrazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni e integrazioni entro i limiti della somma assicurata per sinistri indennizzabili.

Art. 45 - Esclusioni

I. Non sono compresi in garanzia i danni:

- a) cagionati con dolo del contraente o dell'assicurato;
- b) causati da terremoti, maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti;
- c) di frana, dispersione di liquidi;
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità o in occasione di serrata;



- e) ai vetri e ai cristalli;
 - f) di scritte e imbrattamento;
 - g) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
 - h) di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
 - i) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
 - j) subiti dalle provviste in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
 - k) per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - l) non sono inoltre comprese in garanzia le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro oltre quelle previste dall'art. 44 "Estensioni di garanzia", punto III.
- II. Relativamente alle garanzie di cui all'art. 44 "Estensioni di garanzia", punto I, lettera d), Cattolica non risponde:**
- a) dei danni causati da umidità, stillicidio, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
 - b) dei danni causati da traboccamento, rigurgito o rottura di fognature;
 - c) dei danni causati da guasto o rottura di condutture completamente interrato;
 - d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Art. 46 - Garanzie prestate e somme assicurate

Le garanzie della presente sezione sono prestate nella forma a primo rischio assoluto per la somma assicurata scelta dal contraente in relazione alla sezione C - "Incendio ed elementi naturali Arredamento Domestico".

I. Si precisa che:

- a) salvo quanto disposto alle lettere b), c) e d) del presente paragrafo, per ciascun singolo oggetto facente parte dell'arredamento domestico l'indennizzo non potrà superare il 25 % della somma assicurata con il massimo di euro 5000,00;
- b) per valori, preziosi, e collezioni l'indennizzo complessivo non potrà superare la somma di euro 2.500,00, detto limite s'intende elevato a euro 5.000,00 qualora quanto sopra sia custodito in cassaforte murata o di peso superiore a 300 Kg;
- c) per quadri, dipinti, arazzi, statue l'indennizzo non potrà superare il limite di euro 2.500,00 per singolo oggetto.
- d) per oggetti dell'arredamento domestico contenuti in locali di ripostiglio o pertinenze non comunicanti con i locali di abitazione l'indennizzo complessivo non potrà superare il 5% della somma assicurata.

Art. 47 - Beni non compresi in garanzia

Non sono compresi in garanzia i beni indicati alle seguenti lettere:

- a) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- b) schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici.

Art. 48 - Caratteristiche del fabbricato contenente le cose assicurate.

I. Per la validità della garanzia il fabbricato contenente l'arredamento domestico deve avere le seguenti caratteristiche costruttive:

- strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;
- solai e armature del tetto comunque costruiti.

II. Le garanzie di polizza sono operanti a condizione che il fabbricato contenente l'arredamento domestico nel suo complesso sia adibito per almeno tre quarti della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici, studi professionali e non contenga industrie, cinematografi, teatri, discoteche, sale da ballo, sale giochi, grandi empori, ipermercati, depositi agricoli.

Art. 49 - Delimitazioni territoriali e di uso

La garanzia prestata con la presente assicurazione si intende per l'arredamento domestico del fabbricato o porzione di fabbricato dell'assicurato che deve essere:

- situato in Italia;
- adibito a uso abitativo.



00200000000120000000047000009092008C

stampata in data

21 / 51

MOD. TRED 2 - ED. 01/2008

COPIA PER IL CONTRAENTE

DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI

Art. 50 - Denuncia di sinistro e obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

a) Obblighi dell'assicurato

L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

L'assicurato ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. Cattolica non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.

b) Denuncia di sinistro a Cattolica

L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile dare avviso del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Cattolica entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza.

La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto.

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del codice civile determinano le conseguenze previste dall'articolo 1915 del codice civile, e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto da Cattolica, in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico di Cattolica in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che Cattolica provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

c) Denuncia all'Autorità Giudiziaria

L'assicurato è tenuto a presentare, nei cinque giorni successivi al sinistro, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Cattolica.

Art. 51 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti.

Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata a un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata all'art. 52 "Determinazione del danno da parte dei periti", del presente contratto.

Art. 52 - Determinazione del danno da parte dei periti

I. Mandato.

Qualora una delle parti ne faccia richiesta, la determinazione del danno viene demandata a un collegio di tre periti. Il collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trovava il fabbricato assicurato o la maggior parte dei beni assicurati.

Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi.

In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio.

Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle

spese del terzo.

II. Contenuto del mandato peritale

I periti individuati dalle parti a norma del punto precedente devono svolgere i seguenti compiti:

- indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'assicurato e/o contraente in sede di stipula del contratto;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio e di demolizione e sgombero.

III. Risultati della perizia

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.

Del verbale dovrà essere redatto doppio originale da consegnarsi in copia a ognuna delle parti.

I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

Art. 53 - Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno

Sia nel caso in cui le Parti procedano direttamente alla valutazione del danno, sia nel caso in cui esse demandino tale determinazione al collegio peritale, la procedura dovrà essere svolta secondo i seguenti criteri:

Fabbricato - La garanzia è prestata nella forma "valore a nuovo".

1. Ai fini del presente articolo, il termine "valore a nuovo" indicherà la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione del fabbricato assicurato, **escluso il valore dell'area e le spese di urbanizzazione**, o, in caso di danni limitati ad alcune parti del fabbricato stesso, la spesa per la sostituzione e/o riparazione delle parti distrutte o danneggiate.
2. In caso di sinistro, per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo si dovrà procedere come segue:
 - a) **si determinerà il valore del fabbricato, stimando il valore a nuovo e sottraendo da esso un deprezzamento determinato in considerazione del grado di vetustà, dello stato di conservazione, del modo di costruzione, dell'ubicazione, della destinazione, dell'uso e di ogni altra circostanza concomitante (nel seguito, il "Deprezzamento");**
 - b) **si determinerà l'ammontare del danno sottraendo il valore dei residui esistenti a seguito del sinistro dalla somma determinata secondo le disposizioni del precedente punto a);**
 - c) **qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore a nuovo, l'indennizzo verrà ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra la somma assicurata e il valore a nuovo;**
 - d) **sulla somma calcolata secondo le disposizioni dei punti precedenti, saranno applicati gli eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo previsti dal contratto.**
3. Qualora la ricostruzione del fabbricato e/o la riparazione o la sostituzione delle parti danneggiate avvenga entro dodici mesi dalla liquidazione dell'indennizzo di cui al punto 2, salvo comprovata forza maggiore, Cattolica si impegna a corrispondere un indennizzo supplementare corrispondente all'ammontare del Deprezzamento. Tale indennizzo supplementare sarà corrisposto entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell'assicurato della documentazione comprovante l'avvenuta ricostruzione e/o riparazione.



Qualora la somma assicurata sia risultata inferiore al valore a nuovo, l'indennizzo supplementare sarà ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra la somma assicurata e il valore a nuovo.

4. Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, un importo superiore al doppio del valore determinato in base alle stime di cui al precedente punto 2).
5. La ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari, nonché la modifica delle caratteristiche costruttive dei beni danneggiati, non potrà comportare aggravio per Cattolica.

Arredamento domestico - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate.

Art. 54 - Limite di indennizzo

Cattolica è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto ed indicata specificatamente sulla scheda di polizza, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del codice civile.

Art. 55 - Collezioni

Per quanto riguarda la distruzione parziale di collezioni, Cattolica corrisponderà un indennizzo con esclusivo riferimento al valore del bene distrutto, restando pertanto esclusi dalla garanzia il deprezzamento della collezione o delle sue parti.

Art. 56 - Modalità di pagamento dell'indennizzo.

Cattolica provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo stesso.

Art. 57 - Erogazione di anticipi sull'indennizzo

Trascorsi 90 giorni dal momento del verificarsi del sinistro, l'assicurato ha il diritto di ottenere da Cattolica il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato per il sinistro stesso sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento, a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all'assicurato contestazioni in merito all'indennizzabilità del sinistro stesso da parte di Cattolica e che l'indennizzo complessivo raggiunga un importo pari ad almeno euro 100.000,00.

L'acconto sull'indennizzo dovrà essere erogato da Cattolica entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'assicurato.

L'assicurato potrà in seguito richiedere un anticipo del supplemento d'indennità di cui all'art. 53 "Determinazione delle cose assicurate e del danno", punto 3.

Tale anticipo verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta e dovrà essere erogato da Cattolica entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'assicurato.

L'importo totale dei due anticipi non potrà comunque essere superiore a euro 250.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

FURTO (ALTRI DANNI AI BENI) - SETTORE E

Garanzia base

Art. 58 - Oggetto della garanzia

Con il presente contratto Cattolica si impegna a corrispondere un indennizzo in caso di furto di beni facenti parte dell'arredamento domestico, **semprechè il furto stesso sia stato effettuato da parte di soggetti introdottisi nei locali contenenti le cose stesse in uno dei seguenti modi:**

- a) **violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;**
- b) **per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;**
- c) **in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e asportando poi la refurtiva a locali chiusi, violandone le difese dall'interno mediante rottura o scasso.**

Sono parificati ai danni del furto i danni causati all'arredamento domestico per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Art. 59 - Estensione di garanzie

- a) L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali contenenti l'arredamento domestico, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- b) **l'assicurazione è prestata, nei limiti del 5% della somma assicurata, per i danni cagionati dai ladri, al fine di commettere il furto o la rapina o tentare di commetterli, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti l'arredamento domestico ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte con il limite massimo di indennizzo annuo di euro 1.500. Sono esclusi dalla garanzia i danni materiali e diretti ai vetri e ai cristalli.**

Art. 60 - Somme assicurate

- I. Le garanzie della presente sezione sono prestate all'arredamento domestico della dimora abituale dell'assicurato nella forma di assicurazione a primo rischio assoluto per le somme assicurate, scelte dal contraente tra una delle seguenti opzioni:
 - a) euro 5.000;
 - b) euro 10.000;
- II. Si precisa che:
 - a) **salvo quanto disposto ai punti b) e c) del presente paragrafo, per ciascun singolo oggetto facente parte dell'arredamento domestico l'indennizzo non potrà superare il 50% della somma assicurata con il massimo di euro 5.000,00;**
 - b) **per valori, preziosi e collezioni l'indennizzo complessivo non potrà superare il 10% della somma assicurata; detto limite s'intende elevato al 20% qualora quanto sopra sia custodito in cassaforte murata o di peso superiore a 300 Kg;**
 - c) **per oggetti dell'arredamento domestico contenuti in locali di ripostiglio o pertinenze non comunicanti con i locali di abitazione l'indennizzo complessivo non potrà superare il 5% della somma assicurata.**
- III. **Qualora l'assicurazione venga prestata per l'arredamento domestico di una casa, come risultante dalla scheda di polizza, per ogni sinistro indennizzabile verrà applicato uno scoperto del 10%.**

Art. 61 - Caratteristiche richieste per i mezzi di chiusura dei locali

La garanzia è prestata alla condizione essenziale che ogni apertura verso l'esterno dei locali



contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall'esterno, senza l'impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) **robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili, i materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;**
- b) **inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri con luci di superficie non superiore a 900 cmq.**

Sono ammessi anche serramenti con cristalli o vetri non antisfondamento o inferriate con luci di superficie maggiore di quella sopraindicata: se il furto è commesso con la sola rottura di tali cristalli o vetri o attraverso tali inferriate, ma senza scasso delle strutture e dei mezzi di chiusura, per ogni sinistro indennizzabile verrà applicato uno scoperto del 20%.

Art. 62 - Furto con forzatura di mezzi di protezione pur in presenza di aperture non protette

In caso di sinistro, se l'introduzione nei locali contenenti l'arredamento domestico avviene forzando i mezzi di protezione e chiusura di aperture protette in modo conforme al disposto dell'art. 61 "Caratteristiche richieste per i mezzi di chiusura locali", ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, l'indennizzo liquidato sarà corrisposto previa applicazione di uno scoperto del 20%.

Art. 63 - Furto con presenza di persone nei locali

Quando nei locali contenenti l'arredamento domestico vi sia presenza di persone, la garanzia è operante anche se non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre. In tale evenienza, in caso di sinistro l'indennizzo liquidato verrà corrisposto previa applicazione di uno scoperto del 20%.

Art. 64 - Rischi esclusi

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 61 "Caratteristiche richieste per i mezzi di chiusura locali", non sono compresi in garanzia i danni:

- a) **verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
- b) **verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
- c) **commessi o agevolati con dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato;**
- d) **commessi od agevolati con dolo o colpa grave:**
 - 1) **da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti l'arredamento domestico o locali con questi comunicanti;**
 - 2) **da persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere;**
 - 3) **da incaricati della sorveglianza dell'arredamento domestico o dei locali che lo contengono;**
 - 4) **dai dipendenti dell'assicurato ;**
- e) **avvenuti quando i locali contenenti l'arredamento domestico rimangono per più di 15 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal quindicesimo giorno.**
Relativamente a preziosi e valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del settimo giorno;
- f) **indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi;**

g) causati all'arredamento domestico da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del furto.

Art. 65 - Delimitazioni territoriali e di uso

La garanzia prestata con la presente assicurazione si intende per l'arredamento domestico del fabbricato o porzione di fabbricato dell'assicurato che deve essere:

- situato in Italia;
- adibito a uso abitativo.



00200000000120000000047000009092008C

stampata in data

27 / 51

MOD. TRED 2 - ED. 01/2008

COPIA PER IL CONTRAENTE

DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO - FURTO

Art. 66 - Denuncia di sinistro e obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

a) Denuncia di sinistro a Cattolica

L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve dare avviso del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Cattolica entro 24 ore da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza.

La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno.

L'assicurato dovrà poi fornire a Cattolica, entro cinque giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità.

b) Denuncia all'Autorità Giudiziaria

L'assicurato ha l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, il verificarsi di ogni sinistro entro 24 ore dal momento in cui esso si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza, precisando in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso e l'entità approssimata del danno, nonché l'esistenza della copertura assicurativa e più precisamente, se possibile, il numero di polizza.

c) Obblighi dell'assicurato

- L'assicurato ha l'obbligo di adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
- L'assicurato ha l'obbligo di denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;

In ogni caso l'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dall'articolo 1913 e 1914 del codice civile determinano le conseguenze previste dall'articolo 1915 del codice civile, e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto da Cattolica, in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico di Cattolica in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non è raggiunto lo scopo, salvo che Cattolica provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

- L'assicurato ha l'obbligo di conservare le tracce e gli indizi materiali del reato, fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. Cattolica non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per conservare quanto sopra indicato.
- L'assicurato deve dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione di Cattolica e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che Cattolica ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Art. 67 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti.

Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di periti.

In tal caso si seguirà la procedura indicata all'art. 68 "Determinazione del danno da parte

dei periti", del presente contratto.

Art. 68 - Determinazione del danno da parte dei periti

I. Mandato

Qualora una delle parti ne faccia richiesta, la determinazione del danno viene demandata a un collegio di tre periti.

Il collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trovava l'arredamento domestico.

Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi.

In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio.

Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

II. Contenuto del mandato peritale

I periti individuati dalle parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'assicurato e/o contraente in sede di stipula del contratto;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio.

III. Risultati della perizia

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.

Del verbale dovrà essere redatto doppio originale da consegnarsi in copia ad ognuna delle parti.

I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti.

In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

Art. 69 - Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Art. 70 - Collezioni

Per quanto riguarda la sottrazione parziale di collezioni, Cattolica corrisponderà un indennizzo con esclusivo riferimento al valore del bene sottratto, restando pertanto esclusi dalla garanzia il deprezzamento della collezione o delle sue parti.

Art. 71 - Pagamento dell'indennizzo.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Cattolica deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, **sempre che non sia fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzia alcuno dei casi previsti dall'art. 64 "Rischi esclusi", lettere c) e d).**

Art. 72 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutte o in parte, l'assicurato deve darne avviso a Cattolica appena ne ha avuto notizia.



Le cose recuperate divengono di proprietà di Cattolica, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi a Cattolica l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece Cattolica ha indennizzato il danno solo in parte, l'assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da Cattolica per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA - SETTORE F

Garanzia base

Art. 73 - Oggetto della garanzia

Cattolica si obbliga a tenere indenne l'assicurato e i componenti il suo nucleo familiare nei limiti dei massimali indicati in polizza, di quanto costoro siano tenuti a versare quali civilmente responsabili a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata.

L'assicurazione vale altresì per i danni cagionati da persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere (quali personale addetto al servizio domestico, figli minori, minori in affidamento temporaneo o preadottivo).

Art. 74 - Responsabilità civile Vita Privata

L'assicurazione è operante **unicamente per fatti della vita privata (esclusa pertanto ogni attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere)** commessi dall'assicurato, da persone delle quali deve rispondere (figli minorenni e domestici) e dai componenti il nucleo familiare stabilmente conviventi con l'assicurato stesso (coniuge, figli maggiorenni, altri congiunti).

Tra le ipotesi di responsabilità civile assicurate con il presente contratto sono quindi comprese quelle derivanti da:

- a) conduzione dei locali ove l'assicurato dimora abitualmente e/o per temporanea villeggiatura e uso dei relativi impianti fissi comprese antenne televisive e per radioamatori;
- b) somministrazione di cibi e bevande;
- c) scoppio di apparecchi a vapore e degli impianti a termosifone;
- d) scoppio del tubo catodico dell'apparecchio televisivo;
- e) guida di macchine ed attrezzature anche a motore per attività di giardinaggio nel proprio giardino;
- f) proprietà o custodia di animali da casa e da cortile, compreso un cane, anche da caccia, incluso l'impiego in attività venatoria;
- g) incendio, esplosione di gas;
- h) guida e uso di: velocipedi, cavalli da sella, veicoli a mano, imbarcazioni **senza motore** e windsurf;
- i) pratica di attività sportive, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 76 "Rischi esclusi" punto II, lettera a);**
- j) proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se asserviti da motore elettrico e da tutti i necessari ausili, compresi tra queste le protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di relazione.

La garanzia in oggetto opera nel caso in cui le persone sono portatrici di handicap psichico e/o fisico a condizione che si tratti di persone delle quali l'assicurato deve rispondere;

- k) proprietà e uso di attrezzature e veicoli per il campeggio quali: tende, roulotte, camper, autocaravan e relative attrezzature, compresa l'antenna TV, limitatamente ai danni verificatisi mentre il veicolo si trova in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate;
- l) incendio o scoppio dell'autovettura o del motociclo di proprietà dell'assicurato, qualora detti veicoli siano stazionanti in garages o aree private;

Art. 75 - Massimali e franchigie

Le garanzie della presente sezione sono prestate sino alla concorrenza di euro 500.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Per ogni sinistro indennizzabile verrà applicata una franchigia di euro 100,00.



Art. 76 - Rischi esclusi**I. Non sono considerati terzi:**

- a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione, nonché il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
- b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

II. L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in genere;
- b) da furti commessi da terzi anche qualora tali furti siano stati agevolati da una condotta colposa attiva o omissiva dell'assicurato;
- c) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- d) da inquinamento in genere;
- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di autovetture, ciclomotori e/o veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- f) da avviamento di autovetture, ciclomotori e/o veicoli a motore in genere;
- g) dalla proprietà e uso di armi da fuoco;
- h) dall'uso di aereomodelli radiocomandati e/o telecomandati, sia alianti che a motore;
- i) ai trasportati su autovetture, ciclomotori e/o veicoli a motore in genere;
- j) a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo;
- k) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- l) da detenzione o da impiego di esplosivi.

III. L'assicurazione non comprende i danni:

- a) derivanti da:
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- b) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- c) derivanti da insalubrità dei locali;
- d) provocati da campi elettromagnetici;
- e) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

Art. 77 - Estensione territoriale

L'assicurazione s'intende operante entro i confini di tutti gli Stati Europei esclusi quelli dell'ex Unione Sovietica nonché dei seguenti Stati che si affacciano sul bacino mediterraneo: Tunisia, Marocco, Algeria, Egitto, Malta, Siria e Turchia.

RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO - SETTORE G

Garanzia base

Art. 78 - Oggetto della garanzia

Cattolica si obbliga a tenere indenne l'assicurato e i componenti il suo nucleo familiare, nei limiti del massimale indicato in polizza, di quanto costoro siano tenuti a versare quali civilmente responsabili a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nella loro qualità di proprietari del fabbricato indicato in polizza e relative parti comuni, nonché degli impianti fissi, ivi compresi gli ascensori, destinati alla conduzione del medesimo.

Art. 79 - Responsabilità civile Fabbricato

Con la presente garanzia la copertura assicurativa si estende ai risarcimenti per responsabilità civile dell'assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare, quali proprietari del fabbricato o di parte di esso, indicato in polizza - nelle seguenti ipotesi:

1. responsabilità per danni a terzi cagionati da antenne radiotelevisive, dipendenze e pertinenze del fabbricato, compresi i giardini, i parchi, gli alberi d'alto fusto, le attrezzature sportive e per giochi, le strade private e le recinzioni in muratura, **sempreché dette dotazioni costituiscano per destinazione uso ed ampiezza complemento del fabbricato;**
2. responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o rigurgito di fogne, **nel caso in cui il danno sia conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture; in caso di sinistro, Cattolica applicherà uno scoperto del 10% dell'indennizzo liquidabile con un minimo di euro 100,00;**
3. responsabilità nei confronti di altri condomini e della proprietà comune, nel caso in cui l'assicurato sia proprietario di un appartamento in condominio.

Art. 80 - Massimali e franchigie

Le garanzie della presente sezione sono prestate sino alla concorrenza di euro 500.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Salvo quanto previsto all'art. 79 "Responsabilità civile fabbricato", punto 2, per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verra' applicata una franchigia di euro 100,00.

Art. 81 - Rischi esclusi

I. Non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione, nonché il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
- b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio

II. L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- b) da inquinamento in genere;
- c) a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo;
- d) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- e) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio;
- f) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- g) da detenzione o da impiego di esplosivi.

III. L'assicurazione non comprende i danni:



a) derivanti da:

- estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;

b) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;

c) derivanti da insalubrità dei locali;

d) provocati da campi elettromagnetici;

e) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

Art. 82 - Delimitazioni territoriali e di uso

La garanzia prestata con la presente assicurazione si intende per il fabbricato o porzione di fabbricato di proprietà dell'assicurato che deve essere:

- situato in Italia;
- adibito a uso abitativo.

DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 83 - Denuncia di sinistro

L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile dare avviso del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Cattolica entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere, ove possibile, la descrizione dei fatti, l'indicazione delle conseguenze del sinistro, il nome e il domicilio dei soggetti danneggiati e degli eventuali testimoni dell'accaduto, la data, il luogo e le cause del sinistro note all'assicurato.

Art. 84 - Gestione delle vertenze e spese legali

Cattolica assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

Sono a carico di Cattolica le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Cattolica e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Cattolica non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.



TUTELA GIUDIZIARIA VITA PRIVATA - SETTORE H

Garanzia base

Art. 85 - Oggetto della garanzia

Cattolica assicura la tutela giudiziaria a difesa degli interessi dell'assicurato in sede giudiziale e stragiudiziale.

La garanzia di tutela giudiziaria consiste nel tenere indenne l'assicurato, **entro i limiti del massimale convenuto**, dei seguenti oneri relativi ai casi assicurati:

- a) gli onorari e le competenze del Legale incaricato per la gestione del caso assicurativo;
- b) le spese giudiziali;
- c) gli onorari per l'intervento, **approvato dalla società gestoria ai sensi dell'art. 108 "Gestione del caso assicurativo"**, di periti di parte;
- d) gli onorari per l'intervento dei periti nominati dall'Autorità Giudiziaria;
- e) le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza;
- f) le spese eventualmente dovute nel caso di transazione **autorizzata dalla società gestoria ai sensi dell'art. 108 "Gestione del caso assicurativo"**, delle presenti condizioni di assicurazione.

Art. 86 - Casi assicurati

- I. Le garanzie valgono per **fatti concernenti la vita privata**, nei casi di:
 - a) esercizio di pretese volte ad ottenere il risarcimento dei danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi;
 - b) esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali **nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà o di terzi, privati o pubblici**;
 - c) controversie relative a inadempienze contrattuali, proprie e/o di controparte, **per le quali il valore sia superiore a euro 100,00 e inferiore a euro 51.000,00**;
 - d) controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
 - e) controversie relative a rapporti di lavoro con i collaboratori domestici **regolarmente assunti**;
 - f) difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
 - g) controversie che le persone assicurate debbano sostenere in qualità di locatari dell'immobile **purché costituente la dimora abituale o saltuaria dell'assicurato**.
- II. Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di lavoratore dipendente per:
 - a) l'esercizio di pretese volte ad ottenere il risarcimento dei danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi;
 - b) sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 87 "Esclusioni" punto e), la garanzia opera, per i pubblici dipendenti, anche in sede amministrativa (ivi compresi ricorsi al TAR);
 - c) controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
 - d) difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni **inerenti a fatti connessi all'espletamento delle mansioni previste come lavoratore dipendente**. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
- III. Sono compresi gli arbitrati per la decisione di controversie relative ai casi assicurati sopra indicati. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'assicurato.

Art. 87 - Esclusioni

- I. **La garanzia non comprende le controversie nascenti da contratti che, nel momento in cui è stato stipulato il contratto di assicurazione, fossero già stati disdetti da uno**

dei contraenti o per cui uno dei contraenti avesse già richiesto per iscritto all'altra parte la rescissione o la risoluzione del contratto stesso.

II. La garanzia non comprende inoltre:

- a) le controversie relative a fatti dolosi compiuti dalle persone assicurate;
- b) le controversie relative ad inquinamento dell'ambiente procurato dalle persone assicurate;
- c) le controversie con Cattolica o con la società gestionaria;
- d) le controversie relative a diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- e) le controversie relative a materia fiscale ed amministrativa;
- f) le controversie relative a fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi e serrate, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, di vandalismo, di terremoto, il tutto purché in rapporto con tali eventi, nonché in rapporto con la detenzione o l'impiego di sostanze radioattive;
- g) le controversie relative al recupero delle quote condominiali;
- h) le controversie relative a contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di trasformazione e ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
- i) le controversie relative ai canoni di locazione;
- j) le controversie relative al pagamento di multe, ammende e sanzioni amministrative;
- k) le controversie relative alla proprietà o alla guida di veicoli ed imbarcazioni soggette alla legge sull'assicurazione R.C. obbligatoria e di aereomobili;
- l) le controversie relative a qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile, quando l'assicurato viene perseguito in sede penale;
- m) le controversie relative a qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa.

III. Relativamente alle controversie di cui all'art. 86 "Casi assicurati", par. II:

- sono esclusi dalla garanzia i medici, i dirigenti pubblici, i magistrati;
- non sono considerati lavoratori dipendenti i prestatori di collaborazione continuativa e i soci delle cooperative.

Art. 88 - Persone assicurate

Le garanzie vengono prestate a favore del **contraente e dei soggetti che compongono il suo nucleo familiare.**

Nel caso di controversie tra due o più soggetti assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'assicurato contraente.

Art. 89 - Delimitazioni territoriali e di uso

I. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali per fatti illeciti di terzi oppure a procedimenti penali con cui l'assicurato rivesta la posizione di indagato o imputato, la garanzia comprende le controversie che insorgono in Europa nonché nei seguenti Stati che si affacciano sul bacino del mediterraneo: Tunisia, Marocco, Algeria, Egitto, Malta Siria, e Turchia.

II. In tutte le altre ipotesi la garanzia comprende le controversie che insorgono in Italia, nella Città Stato del Vaticano e sono sottoposte alle giurisdizioni di tali Stati.

Art. 90 - Decorrenza della garanzia

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto, e più precisamente, dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale.

La garanzia non ha luogo nei casi relativi a contratti che, al momento della stipulazione dell'assicurazione, fossero stati già disdettati da uno dei contraenti o la cui rescissione,



risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Art. 91 - Periodo di carenza

La garanzia assicurativa viene prestata **trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi non previste all'articolo precedente.**

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che, nel momento della stipulazione dell'assicurazione, fossero stati già disdettati da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Art. 92 - Estensione del periodo di garanzia

La garanzia si estende ai sinistri che, pur essendo iniziati durante il periodo di validità del contratto, siano stati denunciati alla società gestoria e/o a Cattolica **entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.**

Art. 93 - Insorgenza del caso assicurativo

Per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali;**
- **il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto - per tutte le restanti ipotesi.**

Art. 94 - Unico caso assicurativo

Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Pertanto nei casi di cui sopra, la garanzia viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti in tale fatto e/o controversia, a prescindere dal loro numero e dal danno da ciascuno di essi subito.

TUTELA GIUDIZIARIA FABBRICATO - SETTORE I

Garanzia base

Art. 95 - Oggetto della garanzia

Cattolica assicura la tutela giudiziaria a difesa degli interessi dell'assicurato in sede giudiziale e stragiudiziale.

La garanzia di tutela giudiziaria consiste nel tenere indenne l'assicurato, **entro i limiti del massimale convenuto**, dei seguenti oneri relativi ai casi assicurati :

- a) gli onorari e le competenze del Legale incaricato per la gestione del caso assicurativo;
- b) le spese giudiziali;
- c) gli onorari per l'intervento, **approvato dalla società gestionaia ai sensi dell'art. 108 "Gestione del caso assicurativo"**, di periti di parte;
- d) gli onorari per l'intervento dei periti nominati dall'Autorità Giudiziaria;
- e) le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza;
- f) le spese eventualmente dovute nel caso di transazione **autorizzata dalla società gestionaia ai sensi dell'art. 108 "Gestione del caso assicurativo"**, delle presenti condizioni di assicurazione.

Art. 96 - Casi assicurati

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di proprietari di un immobile o parte di esso, **purché costituente la loro abitazione principale o saltuaria** nei casi di:

- a) esercizio di pretese volte al risarcimento dei danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- b) controversie relative a diritti reali;
- c) controversie relative a inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **per le quali il valore sia superiore a euro 100,00 e inferiore a euro 52.000,00**;
- d) difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.

Sono compresi gli arbitrati per la decisione di controversie relative ai casi assicurati sopra indicati.

Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'assicurato.

Art. 97 - Esclusioni

I. **La garanzia non comprende le controversie nascenti da contratti che, nel momento in cui è stato stipulato il contratto di assicurazione, fossero già stati disdettati da uno dei contraenti o per cui uno dei contraenti avesse già richiesto per iscritto all'altra parte la rescissione o la risoluzione del contratto stesso.**

II. **La garanzia non comprende inoltre:**

- a) le controversie relative a fatti dolosi compiuti dalle persone assicurate;
- b) le controversie relative ad inquinamento dell'ambiente procurato dalle persone assicurate;
- c) le controversie con Cattolica o con la società gestionaia;
- d) le controversie relative a diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- e) le controversie relative a fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi e serrate, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, di vandalismo, di terremoto, il tutto purché in rapporto con tali eventi, nonché in rapporto con la detenzione o l'impiego di sostanze radioattive;
- f) le controversie relative al recupero delle quote condominiali;
- g) le controversie relative a contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
- h) le controversie relative alla locazione di immobili o parti di essi ivi comprese quelle



- relative al danneggiamento dell'immobile stesso;
- i) le controversie relative al pagamento di multe, ammende e sanzioni amministrative;
 - j) le controversie relative a qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile, quando l'assicurato viene perseguito in sede penale.

Art. 98 - Persone assicurate

Le garanzie vengono prestate a favore del contraente e dei soggetti che compongono il sonucleo familiare.

Nel caso di controversie tra due o più soggetti assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'assicurato contraente.

Art. 99 - Estensione territoriale

1. Qualora l'erogazione della prestazione sia relativa all'esercizio del diritto al risarcimento di danni da fatto illecito extracontrattuale di terzi oppure a procedimenti penali in cui l'assicurato rivesta la posizione di indagato o imputato, la garanzia comprende le controversie che insorgono in Europa esclusi gli Stati dell'ex Unione Sovietica nonché nei seguenti Stati che si affacciano sul bacino mediterraneo: Tunisia, Marocco, Algeria, Egitto, Malta, Siria e Turchia.
2. In tutte le altre ipotesi la garanzia comprende le controversie che insorgono in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e sono sottoposte alla giurisdizione di tali Stati.

Art. 100 - Delimitazioni territoriali e di uso

La garanzia prestata con la presente assicurazione si intende per il fabbricato o porzione di fabbricato dell'assicurato che deve essere:

- situato in Italia;
- adibito a uso abitativo.

Art. 101 - Decorrenza della garanzia

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto, e più precisamente, dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale.

La garanzia non ha luogo nei casi relativi a contratti che, al momento della stipulazione dell'assicurazione, fossero stati già disdettati da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Art. 102 - Periodo di carenza

La garanzia assicurativa viene prestata trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi non previste all'articolo precedente.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che, nel momento della stipulazione dell'assicurazione, fossero stati già disdettati da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Art. 103 - Estensione del periodo di garanzia

La garanzia si estende ai sinistri che, pur essendo iniziati durante il periodo di validità del contratto, siano stati denunciati alla società gestoria e/o a Cattolica entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Art. 104 - Insorgenza del caso assicurativo

Per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali;
- il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a

violare norme di legge o di contratto - per tutte le restanti ipotesi.

Art. 105 - Unico caso assicurativo

Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Pertanto nei casi di cui sopra, la garanzia viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti in tale fatto e/o controversia, a prescindere dal loro numero e dal danno da ciascuno di essi subito.



DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO TUTELA GIUDIZIARIA

Art. 106 - Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale

L'assicurato deve immediatamente denunciare alla società gestionaria o a Cattolica, il verificarsi di ogni sinistro non appena questo si verifichi e/o egli ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire immediatamente alla società gestionaria notizia di ogni atto a lui notificato.

L'assicurato deve inoltre contestualmente indicare alla società gestionaria il nome di un Legale di sua fiducia che risieda nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

Nel caso in cui l'assicurato non fornisca tale indicazione, la società gestionaria, tramite lettera raccomandata a.r. rinnova all'assicurato l'invito ad esercitare la facoltà di scelta del Legale. Qualora tuttavia l'assicurato non comunichi alla società gestionaria il nome del Legale da lui prescelto nel termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, la società gestionaria provvederà direttamente alla nomina del Legale, a cui dovrà essere conferito mandato.

L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere un proprio Legale qualora vi sia conflitto di interessi con Cattolica o con la società gestionaria.

Art. 107 - Mezzi di prova e documenti occorrenti per l'erogazione della prestazione della garanzia assicurativa

Al fine di ottenere la prestazione di protezione legale prevista dal presente contratto l'assicurato deve:

- a) informare immediatamente la società gestionaria in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.
- b) conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova di cui venga a conoscenza e fornire ogni possibile informazione collaborando inoltre nella raccolta e preparazione dei documenti necessari.

Art. 108 - Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia, la società gestionaria si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non avvenga, la pratica viene trasmessa e seguita dal Legale nominato secondo quanto stabilito dall'art. 106 "Denuncia del sinistro e libera scelta legale", **sempreché le pretese dell'assicurato risultino fondate e sostenibili, sulla base di una preliminare valutazione scritta dello stesso Legale e accettata dalla società gestionaria, e in ogni caso, quando sia necessaria la difesa in sede penale.**

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **soltanto se l'impugnazione risulta fondata e sostenibile, sulla base di una preliminare valutazione scritta del Legale nominato accettata dalla società gestionaria.** L'assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale che giudiziaria senza preventiva autorizzazione della società gestionaria.

L'eventuale nomina di un consulente tecnico di parte o di un perito in genere, viene concordata con la società gestionaria.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi nell'esperimento della procedura esecutiva.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e Cattolica e/o la società gestionaria, la decisione può venire demandata, ad istanza della parte attrice, a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale.

L'arbitro così individuato dovrà decidere secondo equità, secondo quanto disposto dall'art. 7 del D. Lgs n° 393 del 1991.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La società gestonaria avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 109 - Recupero delle somme

I risarcimenti ottenuti e le somme comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi spettano integralmente all'assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente vanno invece a favore della società gestonaria nei limiti in cui essa le abbia sostenute o anticipate.



ASSISTENZA - SETTORE L

Garanzia base

Art. 110 - Oggetto della garanzia Assistenza

Con la garanzia assistenza alla casa, Cattolica assicura, tramite l'intervento della centrale operativa, le prestazioni dei servizi assistenza indicate nei punti seguenti.

1. Invio di un idraulico in caso di emergenza

Qualora presso l'abitazione dell'assicurato sia necessario un idraulico per un intervento d'emergenza, la centrale operativa provvede all'invio di un idraulico, **tenendo Cattolica a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 150,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione nell'abitazione propria o in quella dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua **che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;**
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Sono esclusi:

- **Per i casi a) e b) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o i sinistri dovuti a colpa grave dell'assicurato, sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'edificio.**
- **Per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.**

2. Interventi di emergenza per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'abitazione e del relativo contenuto, la centrale operativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, **tenendo Cattolica a proprio carico il costo dell'intervento fino a un massimale di euro 250,00 per sinistro.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- **per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a colpa grave dell'assicurato;**
- **per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.**

3. Invio di un elettricista in caso di emergenza

Qualora presso l'abitazione dell'assicurato sia necessario un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la centrale operativa provvede all'invio di un elettricista, **tenendo Cattolica a proprio carico l'uscita e la manodopera fino a un massimo di euro 150,00 per sinistro.**

Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- corto circuito provocato da colpa grave dell'assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.

4. Invio di un fabbro in caso di emergenza

Qualora presso l'abitazione dell'assicurato sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la centrale operativa provvede all'invio di un fabbro, **tenendo Cattolica a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 150,00 per sinistro.**

Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura **che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;**
- scasso di fissi e infissi, a seguito di furto o di tentato furto, **quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.**

5. Invio di un artigiano per interventi ordinari

Qualora presso l'abitazione dell'assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la centrale operativa provvede all'invio dello stesso.

Resta a totale carico dell'assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).

6. Spese di albergo

Qualora l'abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti ai punti 1., 3. e 4., oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la centrale operativa provvede alla prenotazione di un albergo per l'assicurato, **tenendo Cattolica a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino a un massimo per sinistro di euro 250,00.**

7. Rientro anticipato

Qualora l'assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1., 3. e 4. oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la centrale operativa fornirà, all'assicurato stesso, un biglietto aereo (**classe economica**) o ferroviario (prima classe) di sola andata, **tenendo Cattolica a proprio carico le relative spese, fino a un massimo complessivo per sinistro di euro 250,00.**

Nei casi in cui l'assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la centrale operativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo Cattolica a proprio carico la relativa spesa.

Al fine di consentire la valutazione e la liquidazione della prestazione, l'assicurato deve presentare alla centrale operativa un'adeguata documentazione sul sinistro.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 50 Km dal Comune di residenza anagrafica dell'assicurato.

8. Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione dell'assicurato, la sicurezza della stessa sia compromessa, la centrale operativa provvederà, dietro richiesta dell'assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'abitazione dell'assicurato.



Cattolica terrà a proprio carico le spese fino a un massimo di 72 ore e in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l'istituto di vigilanza.

Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l'amministratore avesse già contattato un proprio istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla centrale operativa.

Le seguenti prestazioni / informazioni saranno fornite dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

9. Trasloco

Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l'abitazione dell'assicurato per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la centrale operativa organizzerà il trasloco della mobilia dell'assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo Cattolica a proprio carico il costo relativo ai trasloco stesso. **Resta a carico dell'assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.**

L'assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.

Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l'assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, Cattolica effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'abitazione.

10. Informazioni fiscali immobiliari

Qualora l'assicurato desideri avere informazioni fiscali relative a:

Imposte dirette

- IRPEF: le informazioni fiscali immobiliari riguardanti il Quadro relativo ai beni immobili del Modello UNICO
- ICI: le informazioni riguardanti tutte le categorie di imposte relative agli immobili

Imposte indirette

- I.V.A.: le informazioni riguardanti le imposte sul valore aggiunto nell'ambito della compravendita di beni immobili
- INVIM: le informazioni riguardanti l'imposta sull'incremento del valore immobiliare
- Le informazioni fiscali riguardanti le imposte di registro telefonando alla centrale operativa potrà ricevere le informazioni desiderate.

Verranno fornite tutte le informazioni riguardanti le imposte, **con esclusione dei calcoli per ogni caso specifico. Nel caso in cui vengano istituite dallo Stato nuove imposte, la centrale operativa erogherà la prestazione solo a seguito della pubblicazione della normativa ufficiale.**

11. Informazioni burocratiche

Qualora l'assicurato desideri avere informazioni burocratiche relative a:

- Certificati: cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, ecc.;
- Documenti Personali: carta d'identità, codice fiscale, libretto di lavoro, libretto di pensione, passaporto, patente di guida;
- Varie: carta di circolazione, revisione auto, ecc.; rilascio e variazioni dei suddetti documenti; telefonando alla centrale operativa potrà ricevere le informazioni desiderate.

Art. 111 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

1. Ogni prestazione, fatta eccezione per quelle ai punti n° 10. e 11., viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale della garanzia.

2. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate**

- dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- c) dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- d) abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
3. Sono a carico dell'assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'abitazione interessate dall'intervento di assistenza.
4. Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al Servizio, Cattolica non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
5. Cattolica non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
6. Il diritto dell'assicurato nei confronti di Cattolica, si prescrive, ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile, nel termine di un anno che decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
7. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
8. L'assicurato deve prendere contatto con la centrale operativa al verificarsi del sinistro.
9. Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l'assicurato può rivolgersi direttamente alla centrale operativa

Art. 112 - Delimitazioni territoriali e di uso

La garanzia prestata con la presente polizza si intende operante per il fabbricato o porzione di fabbricato dell'assicurato che deve essere:

- situato in Italia;
- adibito a uso abitativo.



Istruzioni per la richiesta di assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla centrale operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:



oppure

015 - 255.95.71 di Biella

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:

MAPFRE WARRANTY
Strada Trossi, 66
13871 VERRONE (BIELLA)

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di polizza preceduto dalla sigla CADDO
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la centrale operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della centrale operativa.

Cattolica potrà richiedere all'assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà essere richiesto alla centrale operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

RIFERIMENTI DEL CODICE CIVILE

Art. 1892 cod. civ. - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se lo avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 cod. civ. - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazioni da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1897 cod. civ. - Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 cod. civ. - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.



Art. 1901 cod. civ. - Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 cod. civ. - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 cod. civ. - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 cod. civ. - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro 24 ore.

Art. 1914 cod. civ. - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 cod. civ. - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto

all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 2952 cod. civ. - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finchè il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento delle indennità.

